

**Allegato A) ai nn. 2441/1388 di rep. e racc. notaio Andrea Magnocavallo**  
**STATUTO**

**TITOLO I : denominazione - sede – oggetto**

**ARTICOLO 1**

L'Associazione Giovani Farmacisti Bresciani, detta anche più semplicemente AGIFAR BRESCIA o AGIFAR BS ha sede legale in Brescia (BS), Via Grandi 18.

La durata della Associazione è fissata a tempo indeterminato.

**ARTICOLO 2**

L'Associazione, senza fini di lucro, intende perseguire i seguenti scopi:

1. attuare iniziative di educazione sanitaria di intesa con la Regione, il Comune, le ASL nei distretti sociosanitari e nelle scuole di ogni ordine e grado;
2. favorire la più idonea formazione e preparazione dei giovani farmacisti per l'inserimento nelle strutture sanitarie;
3. migliorare la preparazione culturale e post-universitaria dei soci mediante l'organizzazione e la partecipazione a corsi di aggiornamento, seminari e congressi;
4. collaborare all'editoria di settore ed alle riviste professionali con articoli e contributi scientifici;
5. stabilire rapporti di reciproca collaborazione con le organizzazioni di farmacisti e con associazioni simili italiane ed estere già esistenti;
6. prendere parte alle attività socio-scientifiche dei corsi di laurea e di specializzazione delle facoltà di Farmacia;
7. promuovere attività sportive, ricreative e turistiche.

**TITOLO II : soci**

**ARTICOLO 3**

Possono presentare domanda di ammissione alla Associazione tutti i Dottori in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche laureati in Italia o all'estero di età non superiore ai 38 (trentotto) anni. Possono altresì associarsi gli studenti iscritti al 4° anno o al 5° anno della facoltà di Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.

La domanda di ammissione, sottoscritta dall'aspirante socio, deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione o ad un suo incaricato. Con la presentazione della domanda l'aspirante socio dichiara di essere a conoscenza dello Statuto e si impegna ad osservarlo insieme a tutte quelle disposizioni che potranno essere deliberate od emanate dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, nei limiti delle loro rispettive facoltà, ed a partecipare attivamente alle iniziative intraprese per il conseguimento degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di accettare o respingere la domanda; in quest'ultimo caso la decisione motivata verrà comunicata per iscritto all'interessato entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; questi potrà presentare il ricorso al Collegio dei Probiviri indirizzandolo al Presidente del Collegio che provvederà ad inserirlo nell'ordine del giorno della prima seduta utile.

La decisione del Collegio dei Probiviri è definitiva.

**ARTICOLO 4**

Il Consiglio Direttivo deferisce al Collegio dei Probiviri, per i provvedimenti di competenza, il socio che abbia commesso azioni contrarie agli interessi

tutelati dalla Associazione o abbia presentato ricorso ai sensi dell'art. 3.

#### **ARTICOLO 5**

Tutti gli associati devono corrispondere una quota associativa annuale la cui entità è stabilita dal Collegio Direttivo. La quota associativa può essere maggiorata su decisione assembleare per dare alla Associazione dei mezzi che ne garantiscano un'opera associativa funzionale. L'iscrizione è rinnovata automaticamente anno per anno salvo quanto previsto al successivo articolo del presente Statuto.

#### **ARTICOLO 6**

Sono cause di cessazione della qualità di socio:

la morte, le dimissioni, la morosità, la cessazione dei requisiti per l'iscrizione, l'espulsione come prevista dal regolamento della Associazione.

La cessazione della qualità di socio, comunque avvenuta, non dà diritto di rimborso di cifre o beni a qualsiasi titolo versati o facenti parte del fondo dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 7**

L'Associazione è costituita da:

- Soci Ordinari: sono gli associati in regola con la quota associativa; hanno diritto di voto attivo e passivo, usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Associazione.
- Soci Onorari: sono tali coloro i quali, pur non possedendo i requisiti per l'iscrizione, per decisione unanime del Consiglio Direttivo, ricevono tale riconoscimento. Essi pagano una quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, sono invitati a partecipare alla vita dell'Associazione e possono, su richiesta del Consiglio Direttivo, esprimere il proprio parere sui casi di interesse generale. Essi non hanno diritto di voto.
- Sostenitori: si definiscono tali gli Istituti, Enti, Associazioni, privati, Società Commerciali ed Industriali desiderosi di favorire ed incrementare lo sviluppo della "AGIFAR BRESCIA" fornendo mezzi e finanziamenti.

### **TITOLO III : organi**

#### **ARTICOLO 8**

Sono organi della Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Proviviri

### **TITOLO IV : Assemblea**

#### **ARTICOLO 9**

L'Assemblea è l'organo sovrano della Associazione ed è costituita da tutti gli iscritti all'"AGIFAR BRESCIA".

Spettano all'Assemblea:

1. l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri
2. l'approvazione dei bilanci consultivi e preventivi
3. la determinazione dell'eventuale maggiorazione delle quote a carico dei soci (tassa annuale)
4. la deliberazione delle modifiche sullo statuto e sullo scioglimento della Associazione
5. approva il regolamento interno su proposta del Consiglio Direttivo

#### **ARTICOLO 10**

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Associazione o dal Vicepresidente ai sensi dell' art. 13, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia. Si riunisce in via ordinaria una volta all'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci e per la determinazione dell'eventuale maggiorazione dei contributi di cui all'articolo 9; in via straordinaria, su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un quarto dei soci, per deliberare sugli argomenti indicati nella deliberazione del Consiglio o nella richiesta degli associati.

La convocazione è fatta mediante avviso, contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante lettera, fax, telegramma, lettera a mano, e-mail, ed in generale con qualsiasi mezzo idoneo a far sì che risulti l'avvenuto ricevimento della convocazione stessa.

Il termine di otto giorni normalmente richiesto per la convocazione dell'Assemblea può essere ridotto a quattro nel caso di argomenti urgenti; in tal caso la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo a far sì che risulti l'avvenuto ricevimento della convocazione stessa.

#### **ARTICOLO 11**

Ciascun socio ha diritto ad un voto e sono esclusi dal voto i soci onorari ed i sostenitori.

I soci ordinari impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare con delega scritta da altro associato che non ricopra cariche associative; ogni associato non può ricevere più di due deleghe; per le elezioni degli organi sociali non sono ammesse deleghe; non hanno diritto al voto gli associati non in regola con il versamento dei contributi sociali.

#### **ARTICOLO 12**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è di diritto Presidente dell'Assemblea degli associati; il Presidente in assenza del Consigliere-Segretario può nominare anche fra non associati il Segretario per la relazione del verbale di Consiglio e due scrutatori.

L'Assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria (salvo quanto infra), è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la maggioranza degli associati ed in seconda convocazione, che deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero degli associati presenti ( in proprio o per delega).

Le deliberazioni, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, saranno adottate con il voto della maggioranza degli associati presenti.

Anche per modificare lo statuto associativo è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Solo per le votazioni per le elezioni dei soci alle cariche sociali si procede per votazione a scrutinio segreto; in caso di parità di voti prevale il designato più anziano di età; per queste ultime votazioni non è ammessa delega.

#### **TITOLO V : Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art 14, nella prima seduta successiva all'insediamento del Consiglio stesso.

### **ARTICOLO 13**

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Egli presiede il Consiglio Direttivo e dirige l'attività della Associazione secondo le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio stesso. Ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino la Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi; egli è altresì autorizzato ad eseguire incassi di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze. Ha inoltre facoltà di istituire commissioni temporanee per lo studio e la realizzazione di particolari compiti rientranti nei programmi della Associazione.

Il Presidente, in caso di impedimento o assenza, viene sostituito dal vicepresidente; nel caso in cui anche questi fosse impedito o assente subentra il Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

### **TITOLO VI : Consiglio Direttivo**

### **ARTICOLO 14**

Il Consiglio Direttivo della Associazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di tredici Consiglieri eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Dei Consiglieri non più di un terzo può essere composto da Soci Ordinari laureandi. In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri verranno chiamati, per cooptazione, i soggetti tra quelli non eletti nell'ultima elezione a cominciare dal primo dei non eletti e così di seguito; i Consiglieri così nominati scadranno unitamente al Consiglio di cui fanno parte. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, dal Presidente o dal Vicepresidente ai sensi dell'art. 13 almeno ogni tre mesi ed ogni qual volta ne facciano richiesta almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, i quali devono specificare l'Ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno, inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera, fax, telegramma, lettera a mano, e-mail, ed in generale con qualsiasi mezzo idoneo a far sì che risulti l'avvenuto ricevimento della convocazione stessa.

Il termine di cinque giorni per la convocazione può essere ridotto a tre giorni nel caso di argomenti urgenti ed in tal caso la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo a far sì che risulti l'avvenuto ricevimento della convocazione stessa.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere che risulti assente ingiustificato per più di tre riunioni consecutive decade dalla carica.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- deliberare su tutte le questioni che interessano l'Associazione e che non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea;

- amministrare anche in via straordinaria la Associazione;
- deliberare sull'ammissione dei nuovi Associati;
- redigere il rendiconto economico e finanziario della gestione dell'anno precedente ed il bilancio preventivo;
- deliberare sull'adesione ad altre organizzazioni a carattere nazionale e regionale aventi scopo affine o complementare a quello dell'Associazione;
- fissare l'ammontare della quota annuale, la cui entità potrà essere maggiorata dall'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo;
- redigere il regolamento della Associazione da proporre, per l'approvazione, all'Assemblea dei soci.

#### **TITOLO VII : Vicepresidente**

##### **ARTICOLO 15**

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno ai sensi dell'art 14 nella seduta di cui all'art. 14, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

#### **TITOLO VIII : Segretario**

##### **ARTICOLO 16**

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno ai sensi dell'art 14.

Il Segretario redige e cura la conservazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo ed attende all'esecuzione delle sue delibere, collaborando a tal fine con il Presidente.

#### **TITOLO IX : Tesoriere**

##### **ARTICOLO 17**

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno ai sensi dell'art 14.

Il Tesoriere ha la responsabilità del patrimonio e della contabilità della Associazione; provvede alle operazioni finanziarie attive e passive ivi compresa l'apertura e la chiusura dei conti correnti bancari e postali; cura la riscossione dei contributi associativi. Entro il mese di Febbraio di ogni anno sottopone al Consiglio Direttivo il rendiconto della gestione dell'anno precedente e propone al Consiglio il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea. I conti correnti che potranno essere aperti dal Tesoriere devono essere intestati con firma disgiunta del Presidente e del Tesoriere. E' fatto obbligo al Tesoriere di tenere sempre debitamente aggiornato l'inventario del patrimonio sociale e di sottoporlo all'inizio di ogni anno al visto del Consiglio Direttivo.

#### **TITOLO XI : Collegio dei Probiviri**

##### **ARTICOLO 18**

Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente e da due membri eletti dall'Assemblea dei soci nel proprio seno e dura in carica tre anni. A seguito di deferimento del Consiglio Direttivo a norma dell'art. 3 e dell'art. 4 del presente statuto, giudica la posizione del socio ed applica inappellabilmente in via equitativa la sanzione per l'infrazione commessa, il tutto in ossequio ed in applicazione del presente statuto e del regolamento della Associazione.

Il Collegio dei Probiviri partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo con funzioni consultive.

## **TITOLO XII : Past President**

### **ARTICOLO 19**

Il Presidente del precedente mandato è di diritto Past President. Egli è componente del Consiglio Direttivo a tutti gli effetti con funzioni consultive, ma non ha diritto di voto.

## **TITOLO XIII : patrimonio della Associazione**

### **ARTICOLO 20**

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati, dai contributi di Privati, Enti Pubblici e Privati, dagli interessi attivi e dai beni altrimenti acquisiti.

Finché il fondo è comune, quindi destinato ai fini associativi, gli associati, loro creditori, eredi od aventi causa a qualsiasi titolo, non possono vantare diritti sullo stesso. Il fondo comune non può essere impegnato per finalità diversa da quella associativa.

## **TITOLO XIV : scioglimento della Associazione**

### **ARTICOLO 21**

In caso di scioglimento della Associazione, i beni facenti parte del fondo comune saranno devoluti in opere di pubblica utilità nel campo della farmacia od in beneficenza, secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo e sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 N° 662 e successive modifiche ed integrazioni e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

## **TITOLO XV : dimissioni e limiti di età**

### **ARTICOLO 22**

In caso di cessazione della qualità di socio o di dimissioni da parte di un associato che sia in carica in seno ad uno dei due organi esecutivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri), quest'ultimo verrà sostituito dal primo dei non eletti nelle liste elettorali di ciascun organo nelle ultime votazioni in ordine di tempo.

Il subentrante prende il posto dell'associato dimissionario. Qualora l'associato che raggiunga il trentacinquesimo anno di età, rivesta anche cariche sociali, lo stesso durerà in carica fino a quando non scadrà il termine di durata della carica, pur se sia stato superato il trentacinquesimo anno di età ma comunque al massimo fino al compimento del trentottesimo anno di età .

E' comunque fatto divieto all'associato che abbia già compiuto il trentacinquesimo anno di età di candidarsi per qualsiasi carica associativa.

F.TO SCALVINI ROBERTO

F.TO ANDREA MAGNOCAVALLO L.S.